



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della gioventù*

*Comune di Torino*

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Dipartimento della Gioventù”, C.F. 80188230587, avente sede in Roma, Via della Mercede n. 9, rappresentato dal Cons. Mauro Papi Coordinatore dell’Ufficio II, giusta delega alla firma del presente accordo del Capo Dipartimento Vicario Cons. Massimiliano Vittiglio del 21 marzo 2012, di seguito denominato “Dipartimento”,

**E**

il Comune di Torino, C.F. 00514490010, rappresentato dal Dr. Vittorio Sopetto, nella sua qualità di Direttore della Divisione Gioventù, di seguito denominato “Comune”,

di seguito anche collettivamente denominate "le Parti"

**PREMESSO**

- che l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, stabilisce che *"Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili»;*
- che la Conferenza Unificata, nella seduta del 7 ottobre 2010, ha sancito un' Intesa per la ripartizione di detto Fondo per il triennio 2010-2012 prevedendo che una quota parte nella misura del 9,23% dello stanziamento del Fondo, per le singole annualità,



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della gioventù**

- sia destinata a cofinanziare gli interventi a favore dei Comuni e che questi interventi siano oggetto di specifici distinti accordi annuali da stipularsi con ANCI e UPI;
- che il Decreto del Ministro della Gioventù 18 ottobre 2010 recante “Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2010”, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, prevede all'art. 3 “azioni e progetti di rilevante interesse nazionale”;
  - che il Decreto del Ministro della Gioventù del 23 giugno 2011, registrato alla Corte dei Conti l'8 agosto 2011 (reg. n. 16, foglio n. 245), ha destinato una quota delle risorse finanziarie previste dall'art. 1 comma 2, del Decreto 18 ottobre 2010, pari a complessivi 4,5 milioni di euro, in favore delle 15 Città Metropolitane per la realizzazione di progetti attinenti alle politiche giovanili, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche per i giovani sul territorio;
  - che uno degli impegni programmatici e degli obiettivi primari del Governo è quello di promuovere una politica organica a favore dei giovani anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre Istituzioni interessate;
  - che il lavoro svolto dai Comuni è strategico per l'integrazione reale dei giovani nella vita sociale, economica, culturale e politica del nostro Paese, e che i Comuni rappresentano l'ambito istituzionale e amministrativo in cui prevalentemente si sviluppano gli interventi rivolti ai giovani;
  - che in data 25 ottobre 2006 il Ministro per le politiche giovanili e per le attività sportive ed il Presidente dell'ANCI hanno sottoscritto un Accordo Quadro in materia di politiche giovanili finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione e di informazione in tema di politiche rivolte ai giovani che possono concretizzarsi, tra l'altro, nella progettazione e attuazione di interventi di promozione delle potenzialità personali e sociali dei giovani;
  - che in data 22 dicembre 2006 il Dipartimento per le politiche giovanili e per le attività sportive e l'ANCI hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto la sperimentazione e il cofinanziamento del progetto "Piani locali Giovani”;
  - che i Piani locali giovani (di seguito "PLG"), con particolare riguardo alle Città metropolitane, rappresentano uno strumento programmatorio efficace per gestire la



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della gioventù**

complessità delle politiche giovanili al fine di armonizzare interessi diversi ed individuare obiettivi comuni per l'attuazione di politiche giovanili orientate allo sviluppo locale;

- che in data 20 dicembre 2007, acquisite le proposte di PLG articolate dai Comuni nonché l'assenso degli Assessori alle politiche giovanili in merito all'iniziativa, è stato firmato un Accordo Quadro tra il Dipartimento per le politiche giovanili e per le attività sportive e l'ANCI avente ad oggetto l'attuazione dei PLG nelle Città metropolitane per il triennio 2007-2009;
- che in data 30 ottobre 2008 è stato sottoscritto tra il Dipartimento della gioventù e l'ANCI un accordo di attuazione dell'art. 4 del sopra citato Accordo Quadro, nel quale sono state stabilite le attività di supporto, assistenza, informazione, monitoraggio e valutazione da parte dell'ANCI dei PLG riferiti al triennio 2007-2009;
- che in data 20 maggio 2009 è stato sottoscritto tra il Dipartimento della gioventù e l'ANCI, un accordo integrativo all'Accordo Quadro del 20 dicembre 2007 che sostituisce il comma 2 dell'articolo 3, rideterminando l'entità del cofinanziamento a carico delle Città Metropolitane;
- che in data 11 novembre 2011 è stato sottoscritto tra il Dipartimento della gioventù e l'ANCI, un nuovo accordo di attuazione dell'art. 4 del citato Accordo Quadro, nel quale sono state stabilite le attività di supporto, assistenza, informazione, monitoraggio e valutazione da parte dell'ANCI relativamente ai progetti delle quindici Città metropolitane per il 2011;
- che l'articolo 1 comma 4 del Decreto del Ministro della Gioventù del 23 giugno 2011, rimanda ad un successivo accordo tra il Dipartimento e le singole Città metropolitane e stabilisce le quote di riferimento per ogni città, le tematiche oggetto dei progetti da cofinanziare, nonché le modalità di cofinanziamento;
- che in base alla ripartizione operata dall'articolo 1 comma 2 del sopra citato Decreto alla Città di Torino è stata riconosciuta una quota pari ad € 355.109,00 (trecentocinquantacinquemilacentonove/00);
- che l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della gioventù**

interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5;

- che l'ANCI con nota del 26 aprile 2012, come concordato nella riunione del 12 aprile 2012, ha comunicato un primo elenco di Città Metropolitane che hanno concluso le attività progettuali dei precedenti PLG, tra le quali il Comune di Torino, al fine di consentire la sottoscrizione dei nuovi accordi nelle more dell'invio, da parte di ANCI, del report finale in fase di elaborazione;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**(Obiettivi dell'Accordo)**

1. Il presente accordo di collaborazione è concluso in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro della Gioventù del 23 giugno 2011 e secondo quanto stanziato con Decreto del 18 ottobre 2010 recante Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2010.
2. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per la realizzazione di quanto previsto nel presente accordo.

**Art. 2**

**(Oggetto dell'Accordo)**

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, per disciplinare le modalità di realizzazione del PLG – Città Metropolitane 2011 recante il titolo "Youth@To" in collaborazione con il Comune di Torino, il cui importo complessivo ammonta ad € 443.886,00 di cui € 355.109,00 afferenti al Fondo Politiche Giovanili ed € 88.777,00, a titolo di cofinanziamento del 20% sul totale, a carico del medesimo Comune.
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel progetto allegato (allegato 1) possono essere apportate modifiche al PLG di cui al comma 1 a condizione che le stesse migliorino l'impianto complessivo del PLG medesimo. Le richieste di variazioni progettuali o del piano finanziario sono sottoposte all'assenso dell'ANCI e del Dipartimento ma non possono costituire motivo di modifica del finanziamento.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della gioventù*

**Art. 3**

**(Adempimenti e monitoraggio)**

1. Il Comune di Torino si impegna:

- a. a realizzare puntualmente le attività e gli interventi previsti nel progetto e nel Piano finanziario inoltrato al Dipartimento in data 18 novembre 2011, prot. n. 3495/7-8-2, ed allegato al presente accordo (allegato 1);
- b. a co-finanziare la realizzazione del progetto con un importo del 20% sul totale complessivo pari a € 88.777,00 (ottantottomilasettecentosettantasette/00);
- c. a presentare ad ANCI i rapporti di monitoraggio e tutta la documentazione necessaria alla verifica delle attività poste in essere, delle spese sostenute e degli obiettivi conseguiti, secondo le modalità, la tempistica e le regole indicate nelle "Linee Guida alla Rendicontazione" (allegato 2) seguendo pedissequamente la modulistica predisposta ed inviata da ANCI (allegato 3);
- d. a favorire, in ogni modo, l'attività di rendicontazione, di reportistica e di vigilanza che ANCI è tenuta ad effettuare per conto del Dipartimento garantendo le seguenti attività: 1) accesso a documenti, informazioni e luoghi; 2) invio, ove richiesti, di eventuali documenti e/o informazioni necessari al migliore espletamento delle attività di verifica; 3) predisposizione nei termini previsti (45 giorni dalla scadenza di ogni semestre) di ogni documento necessario ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili;
- e. a partecipare agli incontri convocati da ANCI e dal Dipartimento relativi all'attuazione del progetto;
- f. a procedere agli adeguamenti del progetto che fossero ritenuti necessari da parte di ANCI e del Dipartimento;
- g. ad adottare tempestivamente e puntualmente ogni misura correttiva richiesta da ANCI a seguito dell'attività di monitoraggio, nonché in generale tutte le direttive, gli indirizzi e gli adempimenti indicati dalla stessa, che potrà, in ogni momento e in qualsiasi forma, chiedere documenti, informazioni, adeguamenti in conformità alle linee guida allegate. In particolare, a seguito dell'attività di verifica qualora emergessero possibili difformità e/o irregolarità nello sviluppo



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della gioventù**

del Progetto e/o nell'attività di rendicontazione, l'ANCI potrà, per conto del Dipartimento, richiedere al Comune misure correttive, quale condizione per la prosecuzione delle attività;

- h. l'esito negativo del monitoraggio, anche in fase intermedia, può determinare la revoca parziale o totale del finanziamento oggetto del presente accordo da parte del Dipartimento;
- i. ad agire, nell'ambito della propria autonomia, secondo le normative nazionali ed europee vigenti, garantendo la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie concesse;
- j. a svolgere in autonomia tutte le eventuali fasi di selezione, qualora siano previste dalle attività progettuali, predisponendo le idonee procedure amministrative di gara/bando pubblico secondo la normativa vigente.

**Art. 4**

**(Referenti del progetto)**

1. Il Comune individua quale referente del progetto la Dott.ssa Franca Sedda al fine di assicurare il collegamento operativo con ANCI.
2. Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Dipartimento e per conoscenza ad ANCI eventuali referenti in sostituzione di quello indicato al comma 1.

**Art. 5**

**(Modalità e termini di erogazione del finanziamento)**

1. Il Dipartimento partecipa alla realizzazione del progetto di cui all'articolo 2 tramite proprie risorse finanziarie pari ad € 355.109,00 (trecentocinquantacinquemilacentonove/00), a titolo di finanziamento nazionale che afferisce al "Fondo per le politiche giovanili per l'esercizio finanziario 2011 - cap. 853".
2. La quota di finanziamento nazionale verrà erogata dal Dipartimento entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di pagamento mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla competente Tesoreria provinciale dello Stato ed ivi resi esigibili mediante accreditamento delle somme sul conto di tesoreria n. 61212 IBAN IT24A0100003245114300061212, intestato al Comune di Torino.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della gioventù**

3. Il finanziamento verrà erogato a partire dalla data di registrazione dell'accordo da parte degli organi di controllo competenti, secondo le seguenti modalità:
- a. una prima quota, **pari al 20%** dietro presentazione al Dipartimento di una dichiarazione sottoscritta dal firmatario del presente accordo, nella quale si attesti l'avvenuto impegno delle somme corrispondenti a tale percentuale, della Delibera corrispondente e della formale richiesta di pagamento;
  - b. una seconda quota, **pari al 40%**, ad avvenuta presentazione ad ANCI del primo Rapporto intermedio di monitoraggio inerente le attività svolte e le spese sostenute nel primo semestre di attività a partire dalla data di efficacia del presente accordo, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e di una nota di debito. La presentazione del Rapporto è obbligatoria, mentre l'erogazione del finanziamento è subordinata alla rendicontazione delle spese sostenute pari al 20 % del finanziamento concesso ed alla verifica dell'impegno di spesa pari al 60%. Qualora il Comune sostenga le spese corrispondenti alla percentuale di cui sopra ed abbia già impegnato quanto previsto (60%), potrà anticipare la presentazione del Rapporto di monitoraggio, la richiesta di pagamento nonché la nota di debito al fine della relativa erogazione;
  - c. una terza quota, **pari al 30%**, ad avvenuta presentazione ad ANCI del secondo Rapporto intermedio di monitoraggio inerente le attività svolte e le spese sostenute nel semestre successivo, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e di una nota di debito. La presentazione del Rapporto è obbligatoria, mentre l'erogazione del finanziamento è subordinata alla rendicontazione di spese almeno pari al 60 % del finanziamento concesso ed alla verifica dell'impegno di spesa pari al 90%. Qualora il Comune sostenga le spese corrispondenti alla percentuale di cui sopra ed abbia già impegnato quanto previsto (90%), potrà anticipare la presentazione del Rapporto di monitoraggio, la richiesta di pagamento nonché la nota di debito al fine della relativa erogazione;
  - d. una quarta quota, **pari al rimanente 10%** a conclusione delle attività e a titolo di saldo, dietro presentazione della Relazione finale descrittiva delle attività svolte a partire dall'ultimo monitoraggio e del Rapporto Finale, analitico e riepilogativo dei risultati raggiunti, degli obiettivi conseguiti e di tutte le spese



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della gioventù**

sostenute nel progetto, unitamente ad una formale richiesta di pagamento, alla relativa nota di debito e ad una dichiarazione del Comune di Torino che attesti la spesa dell'intero importo relativo a progetto.

4. Le richieste di pagamento, con allegata nota di debito, dovranno essere inviate in prima istanza ad ANCI (Via dei Prefetti 47, 00187 Roma) che provvederà al relativo inoltro al Dipartimento per i successivi adempimenti. Si precisa che tale documentazione dovrà essere anticipata in formato elettronico (PDF) al seguente indirizzo mail: *rubbioli@anci.it*.
5. I trasferimenti sono comunque subordinati alla verifica da parte del Dipartimento, anche sulla base dei rapporti di monitoraggio forniti da ANCI, del puntuale verificarsi delle condizioni previste dal presente accordo.
6. Qualora l'ammontare delle spese rendicontate risulti inferiore al finanziamento nazionale concesso, verrà erogato al Comune, a titolo di saldo, un importo complessivo sino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute e riconosciute ammissibili.
7. In caso di mancata realizzazione del progetto o di una realizzazione parziale dello stesso, il Comune sarà tenuto a restituire le somme corrisposte nelle tranche relative alle quote percentuali di cui al comma 3 del presente articolo secondo modalità e tempi indicati formalmente dal Dipartimento e/o da ANCI.
8. E' fatta salva la facoltà del Dipartimento e di ANCI, al fine della liquidazione di ogni quota di finanziamento nazionale, di verificare e approvare l'inerenza e l'adeguatezza della realizzazione del progetto e di tutte le spese rendicontate dal Comune nonché la loro conformità a quanto previsto nelle "Linee guida alla rendicontazione" (allegato 2).
9. In ogni caso, l'erogazione delle quote in favore del Comune è subordinata al preventivo parere positivo espresso da ANCI in merito allo stato di avanzamento del progetto.

**Art. 6**

**(Utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione. Comunicazione)**

1. Il Comune e gli eventuali partner di progetto non potranno utilizzare a scopo editoriale, promuovere, pubblicizzare e divulgare i materiali prodotti e gli eventi realizzati nell'ambito del progetto senza che sugli stessi venga riportato il logo del





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della gioventù**

Dipartimento della Gioventù e dell'ANCI, in conformità a quanto previsto nel "Manuale d'uso", approvato dal Dipartimento, predisposto e messo a disposizione da ANCI.

2. Ai fini di cui sopra il Comune dovrà inviare la relativa richiesta, con allegato la bozza del materiale promozionale e/o pubblicitario sul quale intende apporre i loghi, ad ANCI all'indirizzo e-mail [galeone.comunicare@anci.it](mailto:galeone.comunicare@anci.it), che provvederà al rilascio della relativa autorizzazione.

**Art. 7**

**(Efficacia. Durata. Proroga)**

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte degli Organi di Controllo. Non saranno, quindi, ammesse le spese effettuate prima della data di registrazione.
2. Il Comune si impegna ad avviare il progetto ed a darne comunicazione al Dipartimento ed ad ANCI entro e non oltre 45 giorni dalla data di avvenuta registrazione.
3. L'accordo ha durata annuale; tale durata può essere prorogata per un massimo di sei mesi, previa formale e motivata richiesta del Comune al Dipartimento e ad ANCI. Tale proroga dovrà essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'accordo. La concessione della proroga, che è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del finanziamento.

**Art. 8**

**(Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo)**

1. In caso di accertamento, in sede di esame dei rapporti semestrali di cui all'articolo 5 comma 3 lettere b), c), e d), di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili al Comune, che possano pregiudicare o abbiano pregiudicato la realizzazione del Progetto, l'ANCI comunica per iscritto al Comune e per conoscenza al Dipartimento a mezzo di raccomandata a/r l'esistenza e l'entità delle irregolarità riscontrate intimando al Comune medesimo di porre in atto gli atti



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della gioventù**

necessari per la risoluzione delle criticità entro il termine indicato nella comunicazione. Decorso inutilmente detto termine la convenzione si intende risolta di diritto.

2. La risoluzione dell'accordo sarà comunicata al Comune e, per conoscenza, al Dipartimento da ANCI con una ulteriore raccomandata a/r. Entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, il Comune ha l'obbligo della restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo, fatte salve le spese effettivamente sostenute debitamente documentate e a condizione che siano valutate conformi al progetto.

**Articolo 9**

**(Domicilio legale)**

1. Per qualsiasi comunicazione inerente il presente accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte. In mancanza ed in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ogni comunicazione indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto, si intenderà ricevuta e conosciuta dalla Parte inadempiente, anche se non pervenuta.

**Articolo 10**

**(Risoluzione controversie)**

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera a) n. 2 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della gioventù*

Il presente accordo si compone di 10 articoli e di 3 allegati, ed è redatto in tre esemplari.

Allegati:

- Sub 1) Progetto e Piano Finanziario;
- Sub 2) Linee guida alla rendicontazione;
- Sub 3) Modelli di rendicontazione.

Letto, approvato, e sottoscritto

Roma, 25 MAG. 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Gioventù  
Il Coordinatore dell'Ufficio II

Cons. Mauro Papi

Comune di Torino  
Divisione Gioventù  
Il Dirigente

Dr. Vittorio Sopetto

Il presente accordo di collaborazione è sottoscritto per adesione anche dall'ANCI, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 11/11/2011.

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

Il Segretario Generale

Dr. Angelo Rughetti